DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI E GARE

Prot n. 8886 Decreto rettorale n. 83

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario);*
VISTO il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, ed in particolare l'art. 24, comma 8;
VISTO il Decreto del Rettore n. 23 del 6.6.2013, con il quale è stato costituito il Dipartimento di Giurisprudenza;
VISTO il Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, emanato con Decreto del Rettore n. 15 del 20.02.2013;
VISTA la proposta di modifica all'art. 8 e all'art. 24 del suddetto Regolamento, deliberata dal Consiglio di Dipartimento ed approvata dal Senato Accademico nella seduta del 28.04.2015, previo parere del Consiglio di Amministrazione del 27.03.2015;

DECRETA

E' modificato il Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, come allegato.
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all'Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

Modena, lì 08.05.2015

IL RETTORE
(F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)

Via Donzi, 5 – 41121 **Modena** –
Tel. 059/2058355; FAX. 059/2058360
e-mail: affariistituzionali@unimore.it

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI E GARE

Allegato al D.R. n. 83 del 08.05.2015

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Il Dipartimento di Giurisprudenza

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con Decreto del Rettore n. 38 del 21 giugno 2012, previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2012 e parere favorevole del Senato Accademico del 13 marzo 2012, il Dipartimento di Giurisprudenza che costituisce, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, una struttura di base dell'Ateneo, responsabile delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate ed accessorie.
2. Il Dipartimento di Giurisprudenza è struttura stabile incardinata presso la sede di Modena.

Articolo 2
Finalità del Dipartimento

1. Spetta al Dipartimento:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
b) promuovere e gestire iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
c) promuovere e gestire le attività didattiche relative ai Corsi di Studio mediante le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie e approvare l'offerta formativa;
d) promuovere iniziative nell'ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di attività di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
e) promuovere la collaborazione, nell'ambito delle proprie competenze disciplinari e linee di ricerca, con i Corsi e le Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione.

Articolo 3
Autonomia amministrativa e gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento gode di piena autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito delle risorse della struttura.
2. La gestione contabile e amministrativa del Dipartimento è disciplinata dalle norme del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 4
Composizione del Dipartimento

1. Al Dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori non inferiore a trentacinque, per consentire un'adeguata copertura delle attività didattiche e di ricerca, disponendo delle risorse necessarie per gestire almeno due Corsi di Studio o per contribuire in maniera determinante a un

Corso magistrale a ciclo unico. Nel caso in cui il numero dei professori e ricercatori componenti del Dipartimento scenda al di sotto del limite minimo dei trentacinque, il Dipartimento dovrà essere sciolto, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta su iniziativa del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico, a meno che nel termine di un anno il numero minimo dei componenti non venga reintegrato ovvero siano in corso procedure di chiamata volte a garantire tale reintegrazione.

2. Fanno parte del Dipartimento:
   a) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti ad esso;
   b) il personale tecnico-amministrativo che al medesimo sia stato assegnato.

Articolo 5
Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono professori, ricercatori e personale tecnicoamministrativo, nonché, ai fini della partecipazione agli organi collegiali e senza che occorra specifica domanda:
   a) gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ricompresi nell'offerta formativa del Dipartimento o della Scuola di Ateneo. Gli studenti iscritti a Corsi interdipartimentali si considerano afferenti al Dipartimento di riferimento del Corso. In tal caso l'afferenza cessa *de iure* con il conseguimento della Laurea o Laurea Magistrale, o comunque con la perdita dello *status* di studente;
   b) gli iscritti a corsi o scuole di Dottorato di ricerca che abbiano presentato opzione di afferenza al Dipartimento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei Dottorati: in tal caso l'afferenza cessa *de iure* con il conseguimento del titolo di dottorato o comunque con la perdita dello *status* di studente;
   c) il personale non strutturato assegnato al Dipartimento, identificato fra i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a 12 mesi. In tal caso l'afferenza cessa *de iure* con il termine del contratto;
   d) i titolari di assegno di ricerca attivato e finanziato dal Dipartimento: in tal caso l'afferenza cessa *de iure* al termine del relativo contratto di collaborazione ad attività di ricerca;
   e) gli iscritti alle Scuole di Specializzazione attivate presso il Dipartimento in tal caso l'afferenza cessa *de iure* con il conseguimento del titolo o, comunque, con la perdita dello *status* di studente.

Articolo 6
Trasferimento ad altro Dipartimento

1. I professori ed i ricercatori a tempo indeterminato, che intendano trasferirsi ad altro Dipartimento, debbono presentare domanda di cambio di afferenza al Direttore del Dipartimento di appartenenza, al Direttore del Dipartimento presso cui intendono trasferirsi e, per conoscenza, al Rettore, entro il 15 dicembre di ciascun anno, decorsi almeno tre anni dalla presa di servizio o dal precedente trasferimento. I Consigli dei due Dipartimenti interessati, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, devono esprimere parere, a maggioranza assoluta dei Professori e Ricercatori componenti dei Consigli stessi. Detti pareri dovranno essere motivati, con riferimento anche alle modificazioni sostanziali che il trasferimento comporta sul piano organizzativo, finanziario e culturale, sull'offerta formativa e sui requisiti minimi di cui al precedente articolo 4.
2. In caso di pareri positivi il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio Decreto entro il 28 febbraio ed avrà decorrenza il 1° novembre successivo.

3. In caso di parere negativo del Dipartimento di appartenenza, qualora dalla motivazione del provvedimento non risulti con evidenza l'incidenza essenziale della permanenza del professore o ricercatore a tempo indeterminato ai fini del mantenimento dell'offerta formativa e della sussistenza dei requisiti minimi di cui al precedente art. 4, l'interessato potrà richiedere con apposita istanza l'intervento del Rettore; il Rettore, sentito l'interessato ed il Direttore del Dipartimento di appartenenza, può accogliere l'istanza e autorizzare il trasferimento in caso di parere favorevole del Dipartimento di destinazione.
4. In caso di parere negativo del Dipartimento di destinazione, l'interessato potrà presentare analoga domanda presso altro Dipartimento. Qualora entro tre mesi dalla prima domanda nessun Consiglio di Dipartimento abbia deliberato in senso favorevole, l'afferenza verrà disposta d'ufficio dal Rettore, sentito l'interessato ed i Direttori dei Dipartimenti destinatari della domanda.
5. Per quanto riguarda i ricercatori a tempo determinato, il Dipartimento di afferenza è indicato nel relativo contratto e non è consentito proporre domanda di trasferimento.

TITOLO II
GLI ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Articolo 7
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
a) il Consiglio;
b) il Direttore;
c) la Giunta;
d) la Commissione Paritetica docenti-studenti.

CAPO I
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 8
Composizione del Consiglio

1.Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
a) tutti i professori ed i ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato del Dipartimento;
c) una rappresentanza degli studenti **iscritti ai** corsi di studio nella misura del 15% dei professori e dei ricercatori;
d) due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi e scuole di dottorato di ricerca
e) due rappresentanti degli iscritti alle scuole di specializzazione
f) un rappresentante degli assegnisti e un rappresentante dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa **di durata** non inferiore ai 12 mesi."

2. Un Responsabile amministrativo del Dipartimento, incaricato della verbalizzazione, partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 9
Durata della carica

1. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni accademici**.**
2. I rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio e di Dottorato e dei Corsi di specializzazione durano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
3. I rappresentanti dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i rappresentanti degli assegnisti durano in carica un anno accademico e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

Articolo 10
Attribuzioni del Consiglio

1. Spetta al Consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo ed in conformità ai criteri generali fissati dal Consiglio di Amministrazione:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali ed i programmi di ricerca anche in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
b) proporre l'attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio o di alta formazione;
c) organizzare, coordinare e gestire le attività didattiche dei Corsi di studio e di formazione, le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e le altre attività rivolte all'esterno che per legge o per statuto spettano ai Dipartimenti;
d) predisporre piani annuali e triennali di sviluppo delle attività per la programmazione degli obiettivi e dei fabbisogni di risorse umane, materiali e finanziarie; i piani di sviluppo dei Dipartimenti, previa valutazione dell'adeguatezza delle richieste con gli obiettivi attesi e della coerenza con le esigenze dell'Ateneo, sono integrati dal Rettore nel documento di programmazione triennale dell'Ateneo; è inoltre soggetta a valutazione consuntiva la rendicontazione periodica dell'impiego delle risorse acquisite e dei risultati raggiunti;
e) formulare, per quanto di proprio specifico interesse, le richieste di personale docente e ricercatore sulla base dei piani di sviluppo di cui alla precedente lettera *d)*;
f) presentare richieste di personale tecnico-amministrativo, di *budget* economico, di strutture e di spazi in funzione dell'attività di ricerca e didattica svolta e programmata, nonché dei servizi di supporto alla didattica;
g) deliberare l'eventuale afferenza ad una Scuola di Ateneo;
h) provvedere alla chiamata e all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati e sovrintendendo al buon andamento delle attività didattiche, sentita la Commissione Paritetica docenti-studenti; il Consiglio formula la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito;
i) approvare il documento di programmazione economico-finanziaria ed il rendiconto consuntivo proposti annualmente dal Direttore di Dipartimento;
j) approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore di Dipartimento;
k) approvare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Regolamento di Dipartimento;
l) determinare la composizione della Commissione paritetica docenti-studenti;
m) deliberare sull'afferenza al Dipartimento e sul trasferimento ad altro Dipartimento dei professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta;

n) in funzione della complessità dell'offerta formativa, deliberare o delegare alla Scuola di competenza l'eventuale istituzione di organismi di coordinamento didattico dei Corsi di studio e formazione, ivi compresi i Consigli dei Corsi di studio di cui all'art. 34 dello Statuto;
o) deliberare l'articolazione in Sezioni, prive di autonomia amministrativa, al solo fine dell'organizzazione interna;
p) approvare i contratti e le convenzioni per acquisizione di beni e servizi, nonché di ricerca, di consulenza e di *spin-off*, nell'ambito della propria competenza;
q) deliberare la richiesta di istituzione di Dottorati di ricerca che dovranno avere sede amministrativa presso lo stesso Dipartimento o l'adesione a Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso altro Ateneo o altra struttura del medesimo Ateneo, nonché il rinnovo dell'istituzione o dell'adesione per i successivi cicli, ed esprime parere sulle relative convenzioni;
r) formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione di centri interdipartimentali di ricerca, scuole di specializzazione, master e corsi di perfezionamento;
s) proporre la stipulazione dei contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
t) esprimere il proprio parere sul Regolamento relativo alle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi;
u) collaborare con gli enti e gli organi competenti all'attivazione di programmi di formazione e qualificazione professionale;
v) eleggere il Direttore del Dipartimento secondo le norme del Regolamento elettorale di Ateneo;
w) esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dalla legge, dallo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia e dai regolamenti concernenti il Dipartimento.

Articolo 11
Delibere limitate ad alcune componenti del Consiglio

1. Le delibere di cui al punto *h)* dell'articolo precedente, nonché le conferme in ruolo, a seconda che riguardino i soli professori di ruolo di prima o seconda fascia o i ricercatori, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
2. Le delibere di cui ai punti *b)* e *m)* sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nella composizione limitata ai soli professori di ruolo ed ai ricercatori.

Articolo 12
Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno quattro volte l'anno per i seguenti adempimenti:
a) per discutere ed approvare l'offerta formativa;
b) per discutere ed approvare il rendiconto consuntivo;
c) per discutere ed approvare i programmi di sviluppo;
d) per discutere ed approvare il budget di struttura ed il conseguente documento di programmazione economico-finanziaria da presentare al Consiglio di Amministrazione per la redazione della programmazione di Ateneo.
Il Consiglio deve essere comunque convocato entro il 30 giugno per discutere ed approvare i programmi di sviluppo; entro il 31 dicembre per discutere ed approvare il bilancio preventivo da

presentare al Consiglio di Amministrazione; entro il 31 marzo per discutere ed approvare il bilancio consuntivo.
2. Il Consiglio è inoltre convocato in via straordinaria in casi di necessità o urgenza ravvisati dal Direttore o dalla Giunta o se ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri del Consiglio.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; nel computo per determinare la maggioranza non si calcolano coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza.
4. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato in forma scritta prima delle riunioni medesime. E' ammesso l'uso della posta elettronica.
5. In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio, il Direttore segnalerà il fatto ed il nominativo dell'assente ingiustificato al Collegio di Disciplina di cui all'art. 18 dello Statuto di Ateneo.
6. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.
7. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti e affini entro il quarto grado.
8. Le delibere, prima di essere poste in votazione, sono brevemente illustrate dal Presidente della riunione o da uno dei componenti del Consiglio che sia stato designato relatore. Le eventuali richieste di intervento sono registrate dal Presidente il quale concede la parola ai richiedenti secondo l'ordine delle richieste. La durata degli interventi sarà disciplinata dal Presidente della riunione.
9. Esaurito il dibattito il Presidente procede alla eventuale riformulazione della delibera secondo il risultato del dibattito e la pone in votazione. In questa fase sono possibili interventi per sola dichiarazione di voto. Tali interventi non possono eccedere i due minuti e, ove ne sia richiesta la integrale riproduzione in verbale, dei medesimi va consegnata apposita redazione scritta al segretario verbalizzante.
10. In ogni riunione prima di procedere alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno, il Direttore, subito dopo le comunicazioni, riferisce al Consiglio sulle delibere adottate dalla Giunta nell'esercizio della delega di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Articolo 13
Verbalizzazione delle riunioni del Consiglio
1. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti del Consiglio sono pubblici.
2. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento provvede alla verbalizzazione delle riunioni. La redazione per iscritto del verbale può essere effettuata successivamente alla riunione, a condizione che si sia provveduto alla registrazione di quest'ultima, dandone avviso ai presenti. In tale fattispecie, il Segretario prende nota sommaria degli interventi, riportando un sunto degli interventi medesimi per mostrare l'iter della discussione e le motivazioni della decisione finale. Ciascun componente del Consiglio di Dipartimento può far inserire, comunque, a verbale l'opinione che ha espresso fornendone al Segretario, per iscritto, il testo autentico prima della sua approvazione definitiva.
3. I verbali vengono approvati nella seduta immediatamente successiva. Le delibere sono comunque immediatamente esecutive salvo che il Consiglio di Dipartimento non decida di sospendere l'esecutività fino all'approvazione del verbale. Dopo l'approvazione del verbale, la registrazione della riunione può essere cancellata.

4. Ogni membro interessato del Consiglio ha il diritto di richiedere l'approvazione del verbale in via d'urgenza. In questo caso il Segretario Amministrativo trasmette entro 10 giorni dallo svolgimento della seduta del Consiglio, a mezzo posta elettronica, il testo del verbale a tutti i componenti del Consiglio. Il verbale si intende approvato se, entro i 7 giorni successivi, nessuno dei membri del Consiglio ne contesta esplicitamente il contenuto.
5. In caso di impedimento del Segretario Amministrativo incaricato della verbalizzazione, il Direttore dispone l'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante ad altro componente dell'Organo, prima dell'inizio della riunione.
6. I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal verbalizzante, sono conservati in uno speciale archivio.

Articolo 14
Modalità di convocazione del Consiglio
1. Il Consiglio deve essere convocato con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a ventiquattro ore. Il Direttore decide insindacabilmente sulla sussistenza di un motivo di urgenza.
2. La convocazione è pubblicata nel sito web del Dipartimento ed è comunicata a ciascun componente del Consiglio a mezzo messaggio di posta elettronica con notifica di ricezione. Nel caso in cui non si abbia riscontro di ricezione, il componente dovrà essere avvisato telefonicamente ed invitato a verificare il corretto funzionamento della sua casella di posta elettronica.

Articolo 15
Delega del Consiglio alla Giunta.
Questo Regolamento di Dipartimento determina, all'art. 20, i contenuti e i limiti della delega di funzioni alla Giunta.
2. Sono compiti comunque non delegabili:
a) le delibere sulla programmazione didattica, sull'afferenza ad una Scuola di Ateneo e sui piani di cui all'art. 27, comma 7 dello Statuto;
b) le delibere sulla chiamata e l'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento;
c) l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria e del rendiconto consuntivo;
d) l'approvazione e la modifica del Regolamento di Dipartimento;
e) l'approvazione e la modifica della relazione annuale sull'attività didattica e scientifica;
f) la decisione di impegni di spesa superiori ai limiti di cui all'art.20 del presente regolamento.

Articolo 16
Il Direttore di Dipartimento.
1. Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio tra i Professori di prima fascia afferenti al Dipartimento ed è nominato con Decreto del Rettore. La carica ha durata triennale, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. In caso di documentata indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai Professori di seconda fascia.
2. Le modalità di elezione del Direttore di Dipartimento sono determinate dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

3. La carica di Direttore di Dipartimento, fermo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Elettorale di Ateneo, è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente o componente del Nucleo di Valutazione.
4. La compatibilità con la carica di Direttore del regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
5. Il Direttore può avanzare richiesta motivata al fine di ottenere una limitazione dall'attività didattica per tutta la durata in carica. La limitazione, deliberata ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, è disposta dal Rettore con apposito decreto.

Articolo 17
Attribuzioni del Direttore del Dipartimento.
1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta.
2. Spetta al Direttore di Dipartimento, in attuazione delle delibere del Consiglio e con la collaborazione della Giunta:

a) promuovere le attività del Dipartimento, esercitando le seguenti attribuzioni:
α) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre, corredati da una dettagliata relazione, all'approvazione del Consiglio e da trasmettere al Consiglio di Amministrazione;
β) istruire le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo per la realizzazione dello sviluppo e del potenziamento della ricerca svolta nell'ambito del Dipartimento, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica dei collegati Corsi di Laurea, della Scuola di Specializzazione, dei Dottorati di ricerca e dei Corsi di Perfezionamento;
γ) proporre il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e l'eventuale organizzazione di Centri studio e laboratori anche in concorso con altri Dipartimenti dell'Università di Modena e Reggio Emilia o di altra Università italiana o straniera o con il C.N.R. o con altre istituzioni scientifiche, nonché predisporre i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuovere convenzioni tra le Università e gli Enti interessati;
δ) mettere a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei corsi di dottorato di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea e di dottorato;
ε) disporre l'esecuzione di lavori e l'acquisto di strumenti e di materiale anche bibliografico e di quanto altro occorra per il buon funzionamento del Dipartimento e provvedere al pagamento delle relative fatture, fatta comunque salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificamente assegnati e ciò nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
ζ) assumere per conto del Dipartimento tutti gli impegni e stipulare i relativi contratti nel rispetto delle norme contabili ed amministrative e del Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di beni e servizi;
η) predisporre annualmente una relazione sui risultati della ricerca nel Dipartimento;
θ) Autorizzare impegni di spesa non superiori ad euro 5000.

b) Vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
c) tenere i rapporti con gli organi accademici;
d) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 18
Il Vicedirettore del Dipartimento.

1. Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento temporaneo o assenza.
2. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore.

Articolo 19
La Giunta del Dipartimento.

1. E' costituita una Giunta di Dipartimento.
2. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore, con funzioni istruttorie, di coordinamento e decisorie nei limiti della delega conferitale.
3. Fanno parte della Giunta di Dipartimento:

a) il Direttore;
b) il Vicedirettore, senza diritto di voto fuori dal caso di cui all'art. 18.2
c) da cinque a dieci docenti, di cui almeno un professore ordinario, un associato e un ricercatore;
d) un rappresentante del personale tecnico/amministrativo;
e) un rappresentante degli studenti che fanno parte del Consiglio di Dipartimento;
f) un rappresentante unico dei dottorandi e degli specializzandi iscritti alle scuole attivate presso il Dipartimento.

4. Alla Giunta di Dipartimento partecipa senza diritto di voto il Responsabile Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante.
5. I componenti della Giunta di Dipartimento sono nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. La carica di componente della Giunta ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
6. La cessazione dalla carica, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Direttore comportano le dimissioni della Giunta.

Art. 20
Attribuzioni della Giunta.

Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 15.2 e 17 del presente Regolamento, Consiglio e Direttore possono delegare alla Giunta o ad uno o più dei suoi membri compiti specifici.

La delega è revocabile in ogni momento, deve essere conferita in forma scritta ed indicare con chiarezza i compiti attribuiti alla Giunta o al singolo delegato.

È attribuita alla Giunta la facoltà di autorizzare impegni di spesa non superiori ad euro 20000.

Art. 21
Riunioni della Giunta.

1. La Giunta è convocata dal Direttore o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, ogni volta che l'uno o l'altra ne ravvisino la necessità. Se la Giunta è convocata lo stesso giorno in cui è prevista anche la riunione del Consiglio, essa deve comunque svolgersi prima di quest'ultima riunione.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza.
3. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato in forma scritta prima della riunione medesima. E' ammesso l'uso della posta elettronica.

4. In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive della Giunta, il Direttore segnalerà il fatto ed il nominativo dell'assente ingiustificato al Collegio di Disciplina di cui all'art. 18 dello Statuto di Ateneo.
5. Salvo quanto disposto al comma seguente, le delibere della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Direttore.
6. Nelle ipotesi in cui la Giunta sia chiamata ad esprimere parere su una delibera che il Consiglio debba adottare con maggioranza qualificata, la delibera della Giunta dovrà essere adottata con la medesima maggioranza.

Articolo 22
Verbalizzazione delle riunioni della Giunta.
1. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti della Giunta sono pubblici.
2. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento provvede alla verbalizzazione delle riunioni. La redazione per iscritto del verbale può essere effettuata successivamente alla riunione, a condizione che si sia provveduto alla registrazione di quest'ultima, dandone avviso ai presenti. In tale fattispecie, il Segretario prende nota sommaria degli interventi, riportando un sunto degli interventi medesimi per mostrare l'iter della discussione e le motivazioni della decisione finale. Ciascun componente della Giunta può far inserire, comunque, a verbale l'opinione che ha espresso fornendone al Segretario, per iscritto, il testo autentico prima della sua approvazione definitiva.
3. I verbali vengono approvati nella seduta immediatamente successiva. Le delibere sono comunque immediatamente esecutive salvo che la Giunta non decida di sospendere l'esecutività fino all'approvazione del verbale. Dopo l'approvazione del verbale, l'eventuale registrazione della riunione può essere cancellata.
4. In caso di impedimento del Segretario Amministrativo incaricato della verbalizzazione, il Direttore dispone l'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante ad altro componente dell'Organo, prima dell'inizio della riunione.
5. I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal verbalizzante, sono conservati in uno speciale archivio.

Articolo 23
Modalità di convocazione della Giunta.
1. La Giunta deve essere convocata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a ventiquattro ore. Il Direttore decide insindacabilmente sulla sussistenza di un motivo di urgenza.
2. La convocazione è pubblicata nel sito web del Dipartimento ed è comunicata a ciascun componente della Giunta a mezzo messaggio di posta elettronica con notifica di ricezione. Nel caso in cui non si abbia riscontro di ricezione, il componente dovrà essere avvisato telefonicamente ed invitato a verificare il corretto funzionamento della sua casella di posta elettronica.

Art. 24
La Commissione Paritetica docenti-studenti
1. La Commissione Paritetica docenti-studenti, istituita presso il Dipartimento, è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori; ad individuare indicatori per la

valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio.
2. La Commissione Paritetica docenti-studenti è composta da cinque docenti **di cui almeno un ordinario, un associato e un ricercatore** e cinque studenti nominati dal Consiglio di Dipartimento. La componente studentesca dovrà essere rappresentativa dei diversi Corsi di Studio afferenti al Dipartimento. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
3. La Commissione è presieduta dal Direttore.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno sei componenti.
5. Per ciò che riguarda le modalità di convocazione e di verbalizzazione, si rinvia alle disposizioni contenute negli artt. 22 e 23 del presente Regolamento.
6. Il ruolo di verbalizzante è svolto dal r**icercatore con minore anzianità in ruolo** o, in sua assenza, dall'associato con minore anzianità in ruolo.
7. La Commissione paritetica si dà un proprio regolamento interno.

Articolo 25
Pubblicità del Regolamento
1. Il presente Regolamento sarà reso noto mediante pubblicazione agli albi dell'Università. Esso sarà altresì pubblicato sul sito web di Ateneo e affisso nei locali della Segreteria di Dipartimento a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione agli albi dell'Università.

Articolo 26
Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento
1. Il presente Regolamento, che sostituisce ogni altra precedente disposizione, una volta approvato da parte del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sarà emanato con decreto del Rettore ed entrerà immediatamente in vigore.